



## SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n° 70/2017 del 08/08/2017**

**OGGETTO :** COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE STATUTO-ATTO COSTITUTIVO-RELAZIONE EX ART. 34 D.L. 179/2012. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Agosto in LATINA nella Sede Comunale,

### IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	CAMPAGNA VALERIA	P
2	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	19	DI RUSSO EMANUELE	P
3	BELLINI DARIO	P	20	GRENGA CHIARA	A
4	LEOTTA ANTONINO	P	21	CAPUCCIO MARCO	P
5	MATTEI CELESTINA	A	22	FORTE ENRICO MARIA	A
6	DI TRENTO MASSIMO	A	23	CARNEVALE MASSIMILIANO	A
7	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P	24	ZULIANI NICOLETTA	A
8	CIOLFI MARIA	P	25	COLUZZI MATTEO	A
9	D'ACHILLE FABIO	P	26	CALVI ALESSANDRO	A
10	ARAMINI MARINA	P	27	IALONGO GIORGIO	A
11	PERAZZOTTI LAURA	P	28	MIELE GIOVANNA	A
12	LENDARO EUGENIO	P	29	CALANDRINI NICOLA	A
13	ANTOCI SALVATORE	P	30	CELENTANO MATILDE ELEONORA	A
14	TASSI OLIVIER	A	31	TIERO RAIMONDO	A
15	MOBILI LUISA	P	32	MARCHIELLA ANDREA	A
16	COLETTA ERNESTO	P	33	ADINOLFI MATTEO	A
17	GIRI FRANCESCO	P			

**PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO**  
**ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA**



## **ORIGINALE**

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95/1996, il Comune di Latina ha approvato la costituzione, ai sensi e per gli effetti del comma 3, lett. e) dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, di una società mista a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici comunali afferenti l'igiene e la bonifica ambientale, denominata "Latina Ambiente S.p.a.", stabilendo altresì di procedere alla scelta del socio privato con procedura ad evidenza pubblica.
- con atto pubblico rep. n. 25255 del 01.10.1997 a rogito del Notaio Dott. Ciro Esposito, si è proceduto alla costituzione della "Latina Ambiente S.p.a.". La durata della Società era fissata sino al 31 dicembre 2015, salvo proroghe stabilite dall'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile;
- con Deliberazione n. 29/2015 del 03/07/2015, il Commissario Straordinario ha approvato apposito atto di indirizzo rivolto a dar corso ad ogni utile azione e provvedimento per provvedere a prorogare il termine di scadenza della "Società Latina Ambiente Spa" alla data del 30/06/2017;
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 47 del 11/12/2015, si approvava una sintetica relazione ex art. 34, comma. 20 del 179/2012, senza valorizzazione numerica, e si stabiliva che l'affidamento a soggetto esterno, mediante procedura di evidenza pubblica, dovesse rappresentare la modalità di gestione maggiormente idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, per le ragioni specifiche espresse nella richiamata relazione;
- con Determinazioni a contrarre n. 2192/2015 del 16/12/2015 e n. 308/2016 del 03/03/2016 è stata definita la procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana del territorio comunale, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1 del citato Decreto;
- con l'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 3 Maggio 2016, la Società Latina Ambiente è stata posta in liquidazione;

Visto:

- il bando di gara esposto a seguito dei provvedimenti n. 2192/2015 del 16/12/2015, n. 308/2016 del 03/03/2016 e n. 779/2016 del 23.05.2016, e alle loro successive modifiche ed integrazioni, di cui al CIG 6666991F01, la cui procedura è stata sospesa, in quanto sono state rilevate alcune disposizioni di sospetta illegittimità per valutare le quali, con nota del 17 ottobre 2016, veniva richiesto un parere all'ANAC;
- che, nelle more della ricezione del parere sulla verifica della legittimità della gara da parte dell'ANAC, veniva approvato dal Consiglio comunale un ordine del giorno n. 38 del 11/11/2016, con il quale, tra l'altro, il Consiglio Comunale impegnava il Sindaco e la Giunta a portare all'attenzione del Consiglio un Piano Industriale, una relazione giustificativa ex art. 34 legge 179/2012 ed una delibera di indirizzo sulla scelta di una gestione in house;

Considerato che:

- con Decreto Sindacale prot. n° 158821 del 16/11/2016, conseguentemente, il Sindaco ha conferito all'Arch. Della Penna "l'incarico di Responsabile del Progetto di studio della fattibilità, della realizzazione e della gestione della società in house per l'igiene urbana" cui fa capo l'Unità di progetto "Costituzione società in house";



- con nota prot. 168204 del 5/12/2016 il Servizio Risorse Umane riscontrava la summenzionata nota "rilevandosi, tra l'altro, che la dotazione organica del Servizio Ambiente versa in una situazione di grave carenza di organico tale da sconsigliare l'affidamento ai dipendenti di ulteriori compiti e/o incarichi", comunicando che non si evidenziano nella dotazione organica professionalità aventi le caratteristiche richieste in relazione all'attività di cui al Decreto Sindacale prot. 158821 del 16/11/2016;
- con atto determinativo n. 1923/2016 del 02/12/2016 l'Ente ha stabilito di procedere all'affidamento di attività di supporto tecnico, da parte di società altamente specializzata, qualificata ed esperta, di comprovata esperienza in campo aziendale, con specifico riferimento al settore ambientale e gestione rifiuti e igiene urbana, in merito a studio della fattibilità, della realizzazione e della gestione della società in house per l'igiene urbana, mediante ricorso al sistema dinamico di acquisizione MePA;
- con Determinazione n. 2137/2016 del 19/12/2016 si è preso atto della stipula effettuata tramite piattaforma elettronica MePA, in atti con prot. n° 174366 del 19/12/2016, della "attività di supporto tecnico da parte di società altamente specializzata, qualificata ed esperta, di comprovata esperienza in campo aziendale, con specifico riferimento al settore ambientale e gestione rifiuti e igiene urbana, in merito a studio della fattibilità, della realizzazione e della gestione della società in house per l'igiene urbana" alla ditta "E.R.I.C.A. SOC. COOP. Società Cooperativa", con sede in Via Santa Margherita n. 26 – 12051 Alba (CN) – P.IVA 02511250041;
- il Tribunale di Latina, con sentenza di fallimento n. 105/2016 pubblicata il 07/12/2016, ha dichiarato il fallimento della società Latina Ambiente S.p.A. e ciò non rende percorribile la costituzione di una società in house nei cinque anni successivi ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 per la gestione dei medesimi servizi;

Considerato che:

- alla luce del quadro normativo attuale e del fallimento della Latina Ambiente S.p.A., con la stessa Deliberazione di Giunta n. 97 del 24/03/2017 si è proposto al Consiglio Comunale di individuare nell'Azienda speciale ex art. 114 TUEL il soggetto pubblico più idoneo a garantire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in accordo ai principi e alle considerazioni sopra esposte, quale soggetto pubblico gestore;
- con la stessa Deliberazione di Giunta n. 97 del 24/03/2017 si è costituita l'unità di progetto in seno al Servizio Finanziario, facente capo al Dott. Giuseppe Manzi, Dirigente del Servizio, supportato dal Dott. Diego Vicaro, funzionario alle partecipate e da un funzionario da individuarsi nei compiti del Servizio Ambiente, sotto il coordinamento dal Direttore Generale e con gli adeguati supporti specialistici, per la redazione degli atti propedeutici alla valutazione della fattibilità del percorso sopra descritto, da presentare al Consiglio Comunale per le deliberazioni di competenza.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2017 del 10/04/2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Latina e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" finalizzata alla formazione del processo giuridico-economico e degli elaborati per la costituzione dell'Azienda Speciale per la gestione e il trattamento dei rifiuti del Comune di Latina ed in particolare la valutazione della fattibilità economica, la valutazione del piano economico e del piano degli investimenti e la formulazione della relazione ex art. 34, comma. 20 del DL. 179/2012, ove necessaria;
- con atto determinativo n. 620 del 12/04/2017 sono stati assunti i provvedimenti attuativi della deliberazione n° 145/2017 del 10/04/2017 assumendo impegno di spesa per i servizi professionali per la costituzione dell'Azienda Speciale;

Visto che il richiesto parere di legittimità all'ANAC è pervenuto al protocollo 0051659 del 07/04/2017 Fascicolo UVSF n. 4848/2016 ad oggetto "Comune di Latina - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana del territorio comunale (CIG 6666991F01) - Conclusione del procedimento in forma semplificata mediante raccomandazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, letto b), del Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017", e nello stesso sono evidenziate illegittimità, incongruità ed altre problematiche;



Preso in considerazione la nota prot. n.87449 del 26 giugno 2017, con la quale la Dirigente del Servizio Gare e Contratti, alla luce del parere espresso dall'ANAC, comunica di procedere ad adottare gli atti necessari per l'annullamento della gara in autotutela secondo le previsioni di legge.

Vista la Determina n. 1142 del 13/07/2017 del Servizio Gare e Contratti, di annullamento ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ii. della Determinazione n. 779 del 23.05.2016 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DI CUI ALLA DET. N° 553 DEL 18.04.2016." e tutti gli atti ad essa allegati, trasmessa al Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità per l'adozione degli atti conseguenti.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 27/06/2017 con la quale si è preso atto, in particolare, delle risultanze degli elaborati finali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" riguardo la valutazione della fattibilità economica, la valutazione del piano economico e del piano degli investimenti e la formulazione della relazione ex art. 34, comma. 20 del 179/2012, documenti finalizzati alla realizzazione e alla gestione dell'igiene urbana da parte dell'Azienda Speciale, nonché l'elaborazione dello statuto e dell'atto costitutivo, secondo le indicazioni programmatiche dell'Ente.

Ritenuto, pertanto, che il lavoro che la Giunta ha presentato al Consiglio Comunale sia il frutto di un progetto tecnico-giuridico compiuto dall'Università di Napoli Federico II, volto a valutare la fattibilità e la convenienza di una gestione pubblicistica dei rifiuti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso al quale compete la deliberazione in ordine alla forma e modalità di gestione del servizio, a seguito dell'annullamento della gara sopra citata per i rilevati profili di illegittimità, incongruità ed altre problematiche evidenziate dall'ANAC, nei modi di legge;

Visto l'art. 114 Tuel che definisce la natura giuridica dell'Azienda speciale come "ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale";

Dato atto, pertanto, che l'Azienda speciale è ente di diritto pubblico, diverso dal Comune da cui dipende funzionalmente, con personalità giuridica che acquisisce attraverso l'iscrizione al registro delle imprese;

Considerato che all'Ente Locale compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda speciale: il piano – programma comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale e Azienda, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio;

Dato atto, inoltre, che l'Azienda speciale rientra nella categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un. 15 dicembre 1997, n. 12654) cioè degli enti di diritto pubblico la cui attività, pur se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse, ha per oggetto l'esercizio di un'impresa ed è uniformata a regole di economicità, perché ha l'obiettivo del pareggio di bilancio;

Considerato, inoltre, che l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'Azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) ed alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272);

Considerato, sotto il profilo della personalità giuridica dell'Azienda speciale, il carattere "strumentale all'Ente Locale". Al carattere strumentale si ricollega l'esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l'Ente Locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa. I vincoli che legano l'Azienda speciale al Comune sono pertanto stretti, sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale" (Corte Costituzionale, 12 febbraio 1996 n.28);

Visto l'art 23 bis della n. 133/08 e i referendum abrogativi del 12-13 giugno 2011;



Considerato che, in merito all'esito referendario, la stessa ANCI, nella nota interpretativa del 14 giugno 2011, sostiene che "non v'è dubbio che l'abrogazione dell'art. 23-bis e la 'non reviviscenza' dell'art. 113, comma 5, TUEL, non consentono di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economia o mediante Azienda speciale, che pure la Corte Costituzionale aveva ricostruito in forza della sostanziale continuità di disciplina tra gli artt. 35, l. 488/01 e 14, d.l. 269/03, e l'art. 23- bis; continuità oggi spezzata, appunto, dall'esito referendario e dalla contestuale abrogazione della disciplina del TUEL e di quella del d.l. 112/08";

Visto l'art. 4 del decreto legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011, rubricato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 del decreto legge 138/2011 e le successive modifiche per palese violazione dell'art. 75 della Costituzione;

Considerato che, alla luce del referendum e degli interventi della Corte Costituzionale, per i servizi pubblici locali la legislazione vigente è quella comunitaria (tranne che per i settori esclusi) e pertanto emerge la possibilità dell'affidamento diretto del servizio raccolta e smaltimento rifiuti ad un'Azienda speciale;

Dato atto, infatti, che l'Unione Europea non indica in modo tassativo qual è il modello gestionale del servizio rifiuti, prescrivendo solo che, se si sceglie di rivolgere al mercato la gestione dello stesso, allora occorre rispettare le regole della concorrenza, altrimenti se si sceglie la gestione pubblica, ne consegue che occorre seguire le regole relative alle Amministrazioni pubbliche; si ritiene pertanto che, oltre alle tre forme previste prima del pronunciamento referendario (affidamento tramite gara, affidamento diretto a S.p.A. mista con gara "a doppio oggetto", per la scelta del socio privato e per la gestione operativa, affidamento diretto a S.p.A. a totale capitale pubblico), si affianca la possibilità della gestione affidata ad un Ente di diritto pubblico (Azienda speciale o consorzio tra Comuni);

Considerato che la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con propria deliberazione (n. 2/SEZAUT/2014/QMIG) si è espressa indicando che, a seguito del Referendum abrogativo del 2011, "è venuto meno ogni divieto assoluto alla gestione diretta, o mediante Azienda speciale, dei servizi pubblici locali", e che "le Aziende speciali e le istituzioni, sin dalla originaria disciplina, sono soggette al principio di pareggio di bilancio (art. 114, co. 4, d.lgs. 267/2000) e qui si apprezza una prima differenza con le società di capitali che, per loro natura, possono accumulare perdite e rispondere dei debiti nei limiti del patrimonio conferito", per cui "non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell'istituto dell'Azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica", in quanto "la relativa normativa prevede misure più severe di quelle riferite alle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali";

Tenuto conto che, secondo la stessa deliberazione, nell'ordinamento italiano è discesa l'applicazione immediata della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di "servizi pubblici di rilevanza economica";

Visto il recente provvedimento del Consiglio di stato (sez. V, 15/3/2016, n. 1034) ha evocato l'orientamento comunitario secondo cui un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo, altresì, in collaborazione con altre autorità pubbliche (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV), e ha richiamato la propria precedente giurisprudenza la quale ha <<a propria volta stabilito che, stante l'abrogazione referendaria dell' articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell' articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house), è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762)>>. Quindi "l'ordinamento non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato, ma rimette la scelta concreta al singolo Ente affidante.



Ravvisato l'interesse pubblico alla costituzione di un'Azienda speciale anche nei poteri di direzione e di controllo dell'Ente Locale: quest'ultimo, infatti, attraverso l'Azienda è in grado, da una parte, di assicurare un servizio pubblico a condizioni diverse rispetto ad un soggetto privato, e, dall'altra, di indirizzare l'attività a fini di interesse generale;

Considerato, inoltre, che l'Azienda speciale, come recita il comma 4 dell'art. 114 Tuel, informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Appartenendo alla categoria degli enti pubblici economici, infatti, l'Azienda speciale svolge attività di impresa, secondo la definizione di cui all'art. 2082 c.c. Ciò comporta che venga innanzitutto soddisfatto il principio di economicità e che venga sopportato il rischio conseguente alla permanenza sul mercato. Un ente pubblico economico, tuttavia, svolge tale attività di impresa per finalità pubbliche, nell'interesse della collettività e non esclusivamente a scopo di lucro, intendendo quest'ultimo come il perseguimento del massimo guadagno. Affinché si realizzi attività di impresa, infatti, non è condizione indispensabile che venga perseguito uno scopo di lucro, ma è necessario che l'attività espletata abbia natura economica ed imprenditoriale e che sia tendenzialmente in grado di remunerare i fattori produttivi. Nonostante il carattere secondario ma non eludibile del profitto, la convenienza economica e finanziaria deve comunque rivestire un ruolo centrale nella scelta, da parte dell'Ente Locale, di assumere il servizio mediante un'Azienda speciale. Tale scelta, infatti, deve essere preceduta da una fase di analisi riguardante le infrastrutture occorrenti, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento, la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico, le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio;

Dato atto della autonomia statutaria dell'Azienda speciale, spetta all'Azienda la definizione della propria organizzazione, vale a dire delle regole relative al proprio assetto strutturale. L'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Comunale prevista dalla legge, rientra, invece, nella categoria dei poteri di vigilanza spettanti all'Ente Locale, ossia di quei poteri tipici, stante la natura di ente strumentale dell'Azienda speciale. Gli organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, in cui si concentrano i poteri di direzione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'Ente Locale e dai suoi regolamenti. All'Ente Locale, infatti, spetta il potere di indirizzo, ossia la definizione delle politiche del servizio pubblico in funzione del quale viene istituita l'Azienda stessa; al Consiglio di Amministrazione le politiche aziendali; al direttore, infine, i poteri gestionali;

Visto l'art. 4 della legge 89/2014, comma 2 bis;

Visto l'art. 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di Stabilità 2014);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, n.4/2014;

Considerato che, per questa Amministrazione, la gestione pubblica non è semplicemente confinata ad un'idea, pur essenziale, relativa alla natura giuridica di diritto pubblico del soggetto gestore, ma è connotata dall'avviare e sviluppare la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori in essa, cioè promuovere l'idea di democrazia partecipativa;

Visti gli elaborati da parte della "E.R.I.C.A. SOC. COOP. Società Cooperativa" di cui all'incarico affidato con Determinazione n. 2137/2016 del 19/12/2016, è stato convenuto con la Cooperativa E.R.I.C.A. che gli stessi fossero formulati con riguardo allo studio di fattibilità, della realizzazione e della gestione dell'igiene urbana utile anche per la costituzione di una l'Azienda Speciale;

Pervenuti pertanto da "E.R.I.C.A. SOC. COOP. Società Cooperativa" gli elaborati finali riguardo il "Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Latina" da parte dell'Azienda Speciale;

Considerato che tale studio è stato condiviso nella sua formulazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed è stato utilizzato per la formazione del processo giuridico-economico e degli elaborati per la costituzione dell'Azienda Speciale per la gestione e il trattamento dei rifiuti del Comune di Latina ed in particolare per la



valutazione della fattibilità economica, la valutazione del piano economico e del piano degli investimenti e la formulazione della relazione ex art. 34, comma 20 del DL. 179/2012;

Pervenuti da parte dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" gli elaborati finali riguardo la valutazione della fattibilità economica, la valutazione del piano economico e del piano degli investimenti, la redazione della relazione ex art. 34, comma. 20 del DL. 179/2012, nonché la predisposizione dello schema di statuto e di atto costitutivo della costituenda Azienda speciale, elaborati secondo le indicazioni programmatiche dell'Ente, secondo i dati e le informazioni presenti nei documenti del Comune e riportati nello studio prodotto dalla E.R.I.C.A. SOC. COOP.

Pervenute inoltre le considerazioni del Collegio dei Revisori riguardo la documentazione per la costituzione dell'azienda speciale, contenuti nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 282/2017 del 27/06/2017, riscontrate in atti, di cui la presente proposta consiliare tiene conto.

Considerato che nella Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell' art. 34, comma. 20 del DL. 179/2012, sono attestati la presenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa per la costituzione dell'Azienda speciale, quale modulo organizzativo per la gestione del servizio, nonché l'analitica motivazione sulla l'opportunità e la convenienza della gestione del Servizio di Igiene urbana mediante l'Azienda Speciale.

Ritenuto pertanto:

- di individuare, secondo la documentazione presentata dall'Università di Napoli, Federico II, nell'Azienda speciale ex art. 114 TUEL il soggetto più idoneo a garantire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, secondo i criteri di politica ambientale ed economica del Comune di Latina, in coerenza con i criteri di efficienza ed economicità della gestione e strettamente rispondenti agli interessi della collettività confermati negli elaborati pervenuti;
- di superare, per l'effetto, ogni altro diverso indirizzo precedente, ed in particolare l'ordine del giorno n. 38 del 11/11/2016, e la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 47 del 11/12/2015;
- di disporre che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011, il piano economico-finanziario dovrà essere comunque asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 prima della costituzione dell'Azienda;

Vista la necessità prevista dall'art.114 comma 6 del TUEL di conferire il capitale di dotazione dell'Azienda, valutato in € 400.000,00, così come risultato compatibile con il Piano Finanziario della costituenda Azienda speciale;

Ravvisata pertanto la necessità di prevedere apposito stanziamento a valere sull'esercizio 2017 attraverso una variazione di Bilancio così descritta:

#### MAGGIORI ENTRATE

CODICE	CAP.	OGGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO ATTUALE
000000	2/0	AVANZO VINCOLATO DA ALIENAZIONI	€ 11.029.597,14	€ 400.000,00	€ 11.429.597,14



		TOTALE VARIAZIONE		€ 400.000,00	
--	--	-------------------	--	--------------	--

#### MAGGIORI SPESE

CODICE	CAP.	OGGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA	STANZIAMENTO ATTUALE
09/03/2/204/05.1	2027/0	FONDO DI DOTAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE ABC	€ 0	+ €400.000,00	€ 400.000,00
		TOTALE VARIAZIONE		+ €400.000,00	

Considerato che, con le suddette variazioni, vengono mantenuti gli equilibri finanziari del bilancio stesso nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come da prospetto allegato;

Visto l'at. 175 del d.lgs 267/2000

Visto il DUP;

Visto il PEG;

Acquisito in merito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Acquisito il parere della Commissione consiliare congiunta Ambiente e Programmazione e Bilancio nella seduta del \_\_\_\_\_;

Visto lo Statuto comunale;

#### PROPONE DI DELIBERARE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. Di scegliere quale forma di gestione pubblicistica del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'Azienda speciale ex art. 114 TUEL per le motivazioni e secondo le modalità espresse in premessa, con l'approvazione dei documenti allegati alla presente:

- "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)" quale parte integrante (All. 1);
- Statuto dell'Azienda Speciale, "Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina)" quale ente strumentale per la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti (All. 2);
- Atto costitutivo dell'Azienda speciale (All. 3);



3. Di prevedere apposito stanziamento a valere sull'esercizio 2017 attraverso una variazione di Bilancio così descritta:

#### MAGGIORI ENTRATE

CODICE	CAP.	OGGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO ATTUALE
000000	2/0	AVANZO VINCOLATO DA ALIENAZIONI	€ 11.029.597,14	€ 400.000,00	€ 11.429.597,14
		TOTALE VARIAZIONE		€ 400.000,00	

#### MAGGIORI SPESE

CODICE	CAP.	OGGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA	STANZIAMENTO ATTUALE
09/03/2/204/05.1	2027/0	FONDO DI DOTAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE ABC	€ 0	+ €400.000,00	€ 400.000,00
		TOTALE VARIAZIONE		+ €400.000,00	

4. Di demandare al Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, la stipula dell'atto costitutivo e di ogni atto necessario alla costituzione dell'Azienda Speciale, previo acquisizione delle autorizzazioni e delle asseverazioni previste dalla normativa vigente;

5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi competenti agli adempimenti finalizzati alla costituzione dell'Azienda Speciale e alla sua iscrizione presso il Registro delle imprese;

6. Di dare atto che il Consiglio comunale dovrà approvare, prima dell'affidamento del servizio, gli ulteriori atti fondamentali previsti dall'art. 114 del D. L.gs. 267/2000;

7. Di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune, così come previsto dalla vigente normativa di settore, della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;



- Visto il parere FAVOREVOLE DEL Dott. Giuseppe Manzi Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio e della Dott.ssa Rosa Iovinella Direttore Generale dell'Ente e coordinatore dell'Unità di Progetto circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) allegato A;
- Visto:
  - ☐ il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
  - ☐ che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **DELIBERA**

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.





Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Colazingari Massimiliano

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)